

**LEGGE REGIONALE n. 10 novembre 1972, n. 6**

**Indennità dei consiglieri.**

*(BUR n. 36 dell'11 novembre 1972)*

*(Legge abrogata dalla L.R. 10 aprile 1995, n. 10, art. 27)*

Art. 1  
(Oggetto)

1. Le indennità di cui agli articoli 9 e 26 dello Statuto della Regione Calabria sono regolate dalla presente legge.

2. A titolo di funzione, a tutti i Consiglieri della Regione Calabria viene corrisposta una somma mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari ad una percentuale dell'indennità mensile lorda spettante a membri del Parlamento Nazionale, nella seguente misura:

- a) 100/100 al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta;
- b) 80/100 ai Vice Presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta;
- c) 70/100 ai Segretari del Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni Consiliari e del collegio dei revisori di conti;
- d) 65/100 ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari;
- e) 63/100 ai segretari delle Commissioni consiliari;
- f) 60/100 ai Consiglieri regionali.

Art. 2  
(Rimborso spese trasporto)

1. Ai consiglieri viene corrisposto un rimborso forfetario mensile per spese di trasporto, variabile in relazione alla distanza tra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio regionale, nella seguente misura netta:

L. 20.000 fino a 20 km.; L. 40.000 fino a 40 km.; L. 60.000 fino a 60 km.; L. 90.000 fino a 90 km.; L. 110.000 fino a 120 km.; L. 130.000 fino a 140 km.; L. 160.000 fino a 170 Km; L. 180.000 fino a 200 km.; L. 200.000 oltre i 200 km.

2. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

3. Per ogni giornata di assenza, sarà trattenuta una somma pari al 1/15 della indennità mensile prevista dal presente articolo.

Art. 3  
(Diaria)

1. Ai consiglieri regionali è corrisposta per attività inerenti il loro mandato una diaria di L. 120 mila mensili presuntivamente calcolata sulla base di 15 giorni di presenza media del mese. L'Ufficio di

presidenza può decidere di non corrispondere in tutto o in parte la diaria ai Consiglieri assenti senza giustificato motivo.

Art. 4  
(Missione)

1. Il Consigliere regionale in missione per conto del Consiglio o della Giunta regionale ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo modalità che saranno rispettivamente stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta.
2. Il Consigliere regionale in missione ha inoltre diritto ad una indennità di trasferta giornaliera di L. 20.000.
3. L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata del 50% per le trasferte effettuate all'estero.

Art. 5  
(Decorrenza)

1. Le indennità di cui all'articolo 1, il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche.

Art. 6  
(Norma finanziaria)

1. L'onere relativo all'applicazione della presente legge fa carico al capitolo 101 del bilancio della Regione per l'anno 1972.
2. Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.